

BGer 4A_210/2021 vom 28. September 2021

Bundesgericht, 2021-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_210_2021

FR: TF 4A_210/2021 du 28 septembre 2021

IT: TF 4A_210/2021 del 28 settembre 2021

Erwägungen

E. 1

Poiché l'istanza di revisione è posteriore all'entrata in vigore il 1° gennaio 2021 del capitolo 5a della LTF concernente la revisione dei lodi arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale, alla presente procedura si applica la novella legislativa, sebbene il lodo sia stato emanato prima della predetta data (art. 132 LTF ; DTF 144 I 214 consid. 1.1; 136 I 158 consid. 1; sentenza 6F_1/2007 del 9 maggio 2007 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 133 IV 142).

E. 2

L'istante ha fatto uso della facoltà, prevista nell' art. 77 cpv. 2bis LTF per gli atti scritti in materia di giurisdizione arbitrale, di inoltrare la domanda di revisione in inglese. Tale possibilità non ha tuttavia alcuna ripercussione sulla lingua del procedimento e della sentenza, che rimane disciplinata dall' art. 54 LTF (Messaggio del 24 ottobre 2018 concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato, FF 2018 6059 n. 2.2). Giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. In concreto, tuttavia, anche la sentenza arbitrale è stata emanata in inglese, ragione per cui l'appena menzionato principio non può essere applicato. Visto che l'istante è cittadino italiano e che la decisione penale su cui fonda la sua domanda di revisione è stata redatta in italiano, si giustifica emanare la presente sentenza in tale lingua.

E. 3

L'istante basa la sua domanda di revisione sull'ordinanza di archiviazione del 18 febbraio 2021 da cui emergerebbe che un delitto o un crimine ha influito sul lodo. Ne segue che la domanda 15 aprile 2021 è stata inoltrata nel termine di 90 giorni, previsto dall' art. 190a cpv. 2 LDIP , dalla scoperta del motivo di revisione. Giova a questo proposito rilevare che il motivo di revisione invocato presuppone che la procedura penale sia stata portata a termine, ragione per cui - contrariamente a quanto reputato in una risposta - i provvedimenti istruttori effettuati nel corso della procedura penale non sono determinanti (sentenza 4F_15/2008 del 20 novembre 2013 consid. 2.1).

Sono per contro tardive in ragione del termine fissato al 7 maggio 2021, sia la risposta del TAS, datata 7 maggio 2021, ma giunta al Tribunale federale solo il 10 maggio 2021, sia quella 5 luglio 2021 della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). Con riferimento alla determinazione del TAS è opportuno ricordare che, giusta l' art. 48 cpv. 1 LTF per essere tempestivi, gli atti scritti vanno consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Un termine non è quindi osservato se, come fatto dal TAS, lo scritto viene affidato a un'impresa di trasporto di lettere e di pacchi diversa

dalla posta svizzera l'ultimo giorno del termine, la quale non lo deposita tempestivamente al Tribunale federale.

E. 4

Giusta l' art. 190a cpv. 1 lett. b LDIP una parte può chiedere la revisione di un lodo se da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo. Tale norma codifica per la giurisdizione arbitrale internazionale la prassi, basata su un'applicazione per analogia dell' art. 123 LTF , sviluppata dal Tribunale federale per colmare la previgente lacuna legislativa (Messaggio citato, n. 2.1 pag. 6056; DTF 142 III 521 consid. 2.1). L' art. 123 cpv. 1 LTF ha, a sua volta, ripreso l'art. 137 lett. a dell'abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), ragione per cui la giurisprudenza e la dottrina che vi si riferiscono rimangono valide (DTF 142 III 521 consid. 2.1; sentenza 4A_596/2008 del 6 ottobre 2009 consid. 3.2). Con riferimento all' art. 137 lett. a OG , che ha un tenore analogo a quello dell' art. 190a cpv. 1 lett. b LDIP , la dottrina ha già avuto modo di specificare che procedimento penale deve avere per oggetto la punizione del crimine o del delitto che ha influenzato il lodo (POUDRET/SANODOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 5, 1992, n. 1.2 ad art. 137 OG).

In concreto la decisione su cui si fonda la domanda non ha per oggetto il reato (la manomissione dei campioni di urina per farli risultare positivi al controllo antidoping) che avrebbe influito sul lodo, ma concerne una procedura penale diretta contro l'istante medesimo per un'altra infrazione. Ciò basta per escludere la possibilità di prevalersi con successo del predetto motivo di revisione.

E. 5

Da quanto precede discende che la domanda di revisione va respinta. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Quest'ultime vengono solo assegnate alle controparti 1 e 4, poiché esse sono le uniche parti vincenti ad essere state patrocinata nella presente procedura da avvocati ai sensi dell' art. 40 cpv. 1 LTF , e tengono conto della sinergia riscontrata nella loro difesa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.